

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena sia detentiva che pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costituita parte civile  
 Quantum   
 Altri elementi

1\* Grado

2\* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Mentre svolgeva attività di intonacatura delle aree di sbarco dell'ascensore, situate ai diversi piani della palazzina, in assenza di qualsiasi misura di protezione contro il rischio di caduta, precipitava nel vano ascensore riportando lesioni gravissime che ne comportavano l'immediato decesso.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

Ai sensi del D.Lgs. 231/01, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (lett. a ) o da persone sottoposte alla direzione/vigilanza di una dei predetti soggetti (lett. b) (art. 5).

Come è noto, la giurisprudenza lega il requisito dell'interesse, da valutarsi ex ante, agli obiettivi strategici dell'impresa perseguiti nonostante la consapevolezza della assenza di mezzi tecnici e di adeguata formazione ed esperienza nonché delle proprie lacune operative: quindi mettendo a rischio, in tal modo, la salute dei lavoratori impiegati. Il vantaggio, invece, è connesso alla dimostrazione di rilevanti corrispettivi economici riscontrabili tramite l'esame del fatturato. Il profilo dell'interesse/vantaggio per l'ente riveste una notevole importanza in quanto, dato il tenore letterale della disposizione, l'evento dannoso deve essere il risultato della mancata adozione di specifiche misure di prevenzione a fronte di un interesse rilevante dell'ente a porre in essere l'attività pericolosa nonostante la consapevole condotta colposa.

Ciò significa che la mancata adozione delle misure di prevenzione deve aver garantito all'ente un vantaggio sia in termini di concreto risultato economico dell'attività posta in essere senza le dovute cautele sia, e soprattutto, in termini di risparmio dei costi attuato mediante l'omissione delle misure in questione. In altri termini il giudice, ai fini della responsabilità dell'ente, deve stabilire se la condotta di chi ha cagionato l'infortunio sia stata o meno determinata da scelte effettivamente rientranti nella sfera di interesse dell'ente o se abbia comportato un beneficio alla società sia in termini assoluti — cioè con riguardo ai valori economici — sia rispetto alle dimensioni della singola impresa, all'impatto sul risparmio dei costi ed al correlativo potenziale guadagno.

Orbene, nel caso di specie, premesso che il preposto di fatto, rientra nelle categorie menzionate dall'art. 5 del Dlgs 231/01, risulta sussistere l'interesse o il vantaggio dell'ente in relazione al reato colposo allo stesso addebitato. Difatti, come condivisibilmente osservato nella sentenza impugnata, vi era un evidente interesse della predetta impresa ad una celere ultimazione dei lavori subappaltati. Invero tale interesse deve considerarsi insito nella natura del contratto di subappalto, trattandosi di contratto "a corpo", non in "economia", quindi con pagamento a stato avanzamento lavori. Come è facile intuire, infatti, tale tipologia di contratto - che comporta il pagamento, non sulla base delle ore impiegate, bensì ad opera finita o in base agli stati di avanzamento lavori — spinge l'impresa ad accelerare i tempi di lavorazione al fine di concludere velocemente i lavori ottenendone il pagamento e di impiegare le proprie risorse in altre commesse in corso.

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore delle costituite parti civili che liquida in complessivi €4.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 23.02.2016.

### Note

Dichiarava l'Ente responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 co. 1 lett. A) e b), 6,7, 25-septies D.ivo 231/2001 in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. (capo A) perché ometteva di adottare ed attuare modelli di organizzazione e gestione idonei ad impedire reati della specie di quello descritto al capo A commesso dal direttore di fatto della società, avuto anche riguardo al risparmio delle spese e dei costi che la società avrebbe dovuto sostenere per l'adozione delle misure idonee ad evitare il suddetto reato.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**